



DATALOGIC S.p.A.

REGOLAMENTO VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020

REGOLAMENTO VOTO MAGGIORATO

1. DEFINIZIONI

Elenco Speciale: l'elenco istituito dalla Società, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

Provvedimento Post Trading: Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, come successivamente modificato e integrato.

Record Date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Società: Datalogic S.p.A. con sede legale in Via Candini 2, 40012 Calderara di Reno (BO), P.IVA 01835711209.

Soggetto Legittimato: l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale della Società.

TUF: (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. PREMESSA

L'Assemblea dei Soci della Società del 4 maggio 2017 ha approvato la modifica dell'articolo 6 e dell'articolo 9 dello Statuto Sociale con l'introduzione della cosiddetta maggiorazione del voto, premiando gli azionisti che con la stabile partecipazione all'interno del capitale sociale dimostrano una maggiore sensibilità alla crescita di lungo periodo del gruppo Datalogic.

In data 5 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari.

Successivamente, principalmente al fine di recepire le raccomandazioni della Comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019, in data 19 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha apportato talune modifiche al presente Regolamento e in data 4 giugno 2020 l'Assemblea dei Soci della Società ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale per gli aspetti relativi alla disciplina del voto maggiorato.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito web della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato che ne riferirà agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile. Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

3. Elenco Speciale

La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimamente l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare

della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci. Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco che li riguardano. L'Elenco contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile. La Società rende noti i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

4. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

A ogni azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla sua iscrizione nell'Elenco Speciale appositamente istituito dalla Società vengono attribuiti due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

5. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il Soggetto Legittimato cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto). L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

6. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF e dell'art. 6 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta con allegata la comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento unico sul post-trading. La maggiorazione può essere richiesta anche solo

relativamente a una parte delle azioni possedute dal Soggetto Legittimato. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Soggetto Legittimato inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire alla Società - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato@pec.datalogic.com, emittenti@pec.spafid.it e copia per conoscenza alla casella ufficiosoci@datalogic.com - la comunicazione che, ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento unico sul post-trading, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, totale o parziale, della titolarità delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale, di altro diritto reale legittimante o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco Speciale potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al richiedente.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.datalogic.com, sezione "Investor – Corporate Governance – Voto Maggiorato". Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

7. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e comunque entro la c.d. Record Date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Entro i medesimi termini

la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi dei Soggetti Legittimati che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione. La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. Record Date.

8. MATURAZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

La Società, anche per il tramite dell'Icaricato, comunicherà tempestivamente all'Intermediario, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) il conseguimento della maggiorazione (con indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato) ovvero (ii) il mancato conseguimento della stessa, esplicitando in tal caso la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della Record Date di un'eventuale assemblea.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva: a) in caso di successione a causa di morte; b) in caso di trasferimento

a titolo gratuito in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “Nuove Azioni”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Originarie”); (ii) spettanti in cambio delle azioni originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle azioni originarie nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni originarie.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l’usufrutto o l’altro vincolo sull’azione.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati – detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) *mortis causa* (b) a titolo gratuito, in

forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

9. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Il soggetto che intende rinunciare al voto maggiorato deve prontamente richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società la comunicazione di revoca che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali intende rinunciare. La rinuncia è irrevocabile ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi. La cancellazione dall'Elenco Speciale avviene anche per effetto della vendita delle azioni iscritte che deve essere prontamente comunicata alla Società di iniziativa dell'Intermediario.

10. ALTRE CAUSE DI MODIFICA E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede a modificare il e/o cancellare il soggetto iscritto dall'Elenco Speciale: (i) a seguito della comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante la perdita, totale o parziale, della titolarità delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale o di altro diritto reale legittimante; (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano la perdita, totale o parziale, della titolarità delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale o di altro diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. Record Date.